

OBIETTIVI / INDICATORI GESTIONALI RILEVANTI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

	Descrizione Obiettivo	Finalità da perseguire Azioni da svolgere	Indicatore di performance Organizzativa e individuale
1	RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024	<p>Risultato da raggiungere:</p> <p>L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 149 del 2011, nel testo attualmente vigente prevede quanto segue: "1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e <u>i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.</u></p> <p>La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco <u>non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione,</u> essa deve risultare certificata <u>dall'organo di revisione dell'ente locale</u> e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p> <p>In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente."</p> <p>Considerato che le Elezioni Amministrative sono state fissate per il 9 giugno 2024, la scadenza per la predisposizione di tale adempimento sarà il 10 aprile 2024.</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) coinvolgimento dei dipendenti, ciascuno per la propria competenza, al fine di reperire i dati delle attività relative al mandato 2019-2024 b) il Responsabile finanziario dovrà assemblare, integrare e predisporre la bozza di relazione finale da sottoporre al Segretario Comunale e Sindaco, per eventuali modifiche/integrazioni c) firma della relazione finale da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e del Sindaco 	<p>Relazione sull'attività svolta</p> <p style="text-align: center;">Punto d) Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione</p> <p style="text-align: center;">Punto e) non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato</p> <p style="text-align: center;">PESO 5</p>

		<p>d) far certificare la relazione dall'Organo di revisione</p> <p>e) trasmettere alla Corte dei Conti la relazione</p>	
2	<p>RELAZIONE INIZIO MANDATO 2024-2029</p>	<p>Risultato da raggiungere:</p> <p>La relazione è prevista e disciplinata dall'art. 4-bis del DLgs. n.149 del 06/09/2011 approvato dall'allora 'governo Monti'. La norma stabilisce che i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento. La finalità è quella di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione è predisposta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario Comunale ed è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Qualora ne sussistano i presupposti, e sulla base delle risultanze della relazione medesima, il sindaco neoeletto, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa vigente.</p> <p>A differenza di quanto fatto per l'analoga relazione di fine mandato, il Legislatore non ha previsto uno schema obbligatorio per gli enti chiamati ad adottarla, ma ne ha definito soltanto gli elementi essenziali. Ogni ente è, pertanto, libero di decidere quali dati e informazioni riportare e quali schemi, tabelle e prospetti inserire. E' sicuramente opportuno produrre uno strumento snello ed essenziale, ma al tempo stesso concreto, che faccia una sorta di fotografia della situazione dell'ente ad inizio mandato. Pertanto, per le Amministrazioni elette al primo turno nelle elezioni del 9 giugno 2024 il termine è fissato al 7 settembre prossimo; per quelle elette al secondo turno il termine è invece fissato al 21 settembre.</p> <p>Azioni:</p> <p>a) Predisposizione della relazione che evidenzi: la struttura organizzativa; la situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie; gli equilibri di bilancio; l'ammontare e l'anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio; i saldi di finanza pubblica; l'indebitamento, con analisi prospettica; la situazione patrimoniale;</p> <p>b) Sottoscrizione della relazione entro il termine previsto dalla legge;</p>	<p>Relazione sull'attività svolta</p> <p>Punti a) b)</p> <p>Entro e non oltre il novantesimo giorno dall'inizio del mandato</p> <p>PESO 5</p>

3	<p style="text-align: center;">TARIFFE TARI ANNO 2024</p>	<p>Risultato da raggiungere: La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025. L'Autorità aveva demandato ad un successivo provvedimento la definizione delle nuove indicazioni metodologiche.</p> <p>Il 3 agosto 2023 ARERA ha poi pubblicato la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.</p> <p>Gli interventi apportati dalle nuove disposizioni attengono in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti sulla base dei rilevanti incrementi inflattivi; • al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, dalla Deliberazione 387/2023; • alle ulteriori regole per la determinazione dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio. <p>Ad oggi non è ancora possibile procedere alla compiuta revisione del Piano Finanziario TARI in quanto sono stati rinviati a successivi provvedimenti attuativi, non ancora emanati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'aggiornamento dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché delle modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite; 2. ai fini della determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata Ha, la puntuale esplicitazione delle regole per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari; 3. la definizione delle modalità operative per la predisposizione e trasmissione – prevista per le proposte tariffarie relative agli anni 2024 e 2025 – dell'aggiornamento dei dati e degli atti, redatti secondo schemi tipizzati, che costituiscono l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024 e 2025 (a tal proposito è stato pubblicato un tool provvisorio solo qualche giorno fa come indicato in questo <u>nostro precedente articolo</u>). <p>I Comuni avranno tempo sino al 30 aprile 2024 per approvare le tariffe TARI relative all'annualità 2024 e quindi per determinare il gettito in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Finanziario che dovrà essere aggiornato.</p>	<p>Approvazione Tariffe entro il termine del 30.04.2024 previsto dalle norme</p> <p>Report finale sull'attività svolta</p> <p style="text-align: center;">PESO 5</p>
---	--	--	--

		<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Approvazione della deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori. b) Adempimenti Piattaforma Arera c) Variazione di Bilancio per adeguamento stanziamenti 	
4	DIGITALIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI	<p>Risultato da raggiungere: Sgravio carico di lavoro interno e aumento efficienza nella gestione delle utenze dei tributi in particolare della TARSU-TARI.</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digitalizzazione delle dichiarazioni TARSU/TARI (almeno 50 per l'anno 2024) delle utenze attive mediante scansione delle pratiche cartacee. - Archiviazione informatica con creazione di una banca dati. <p>L'obiettivo sarà attuato mediante la collaborazione della dipendente Piccolo Cristina.</p>	<p>Report finale sull'attività svolta</p> <p>PESO 4</p>
5	ATTIVITÀ CONTROLLO RECUPERO ANNUALITÀ TARI ANNI 2019-2023	<p>Risultato da raggiungere: Emettere gli avvisi di accertamento della TARI per l'anno 2021 ed emissione dei solleciti bonari per l'anno 2023</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Predisposizione e trasmissione gli avvisi di accertamento Tari per l'anno 2021. – Iscrizione a ruolo coattivo contribuenti morosi per l'annualità 2019 e 2020 – Predisposizione degli avvisi di sollecito bonario relativi all'anno 2023. – Costante verifica degli incassi tramite il portale Siatel <p>L'obiettivo sarà attuato mediante la collaborazione della dipendente Piccolo Cristina.</p>	<p>Relazione sull'attività svolta</p> <p>PESO 3</p>

6	<p style="text-align: center;">PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) 2024-2026</p>	<p>Risultato da raggiungere: I PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) è un documento unico di programmazione e governance volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese, semplificando i processi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209, del 7 settembre, il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132. Si tratta del Regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti. Il provvedimento è entrato in vigore il 22 settembre 2022.</p> <p>Premesso che l'art. 7 del DM 30 giugno 2022, n. 132 prevede che il PIAO venga adottato entro il 31 gennaio ed il successivo art. 8 comma 2 cita che <i>"in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"</i> si precisa che è stato approvato e pubblicato dal Ministero dell'Interno il DM 22.12.2023, di rinvio del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024.</p> <p>In attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto 30 giugno 2022, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022, un Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato "Portale PIAO". Il Portale PIAO, raggiungibile all'indirizzo http://piao.dfp.gov.it, consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini.</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Predisposizione ed approvazione del piano con le modalità semplificate trattandosi di un ente con meno di 50 dipendenti, allo scopo di evitare la sanzione definita dalla norma come divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi, e come l'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti /responsabili di Servizio ai quali sia imputabile l'omissione. b) Procedere con il caricamento del Piao adottato sul Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato "Portale PIAO" raggiungibile dai cittadini all'indirizzo http://piao.dfp.gov.it 	<p>Relazione sull'attività svolta</p> <p style="text-align: center;">Punto a) Scadenza 30 gg dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione come previsto dall'articolo 8, comma 2, sempre del DM 132/2022</p> <p style="text-align: center;">Punto b) Entro 10 giorni dalla pubblicazione della delibera di GC</p> <p style="text-align: center;">PESO 3</p>
7	<p style="text-align: center;">FGDE (Fondo Garanzia Debiti Commerciali)</p>	<p>Risultato da raggiungere: Considerato che l'art. 1, commi 859 e 862, legge 145/2018, come modificati dall'art. 1, comma 854, della legge 160/2019) prevede l'obbligo di accantonare nel bilancio una somma a titolo di fondo garanzia debiti commerciali, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento e di mancata riduzione del debito commerciale</p> <p>Azioni:</p>	<p>Rispetto della scadenza prevista dalla norma ed impostazione della delibera che contenga l'analisi delle condizioni che determinano o meno l'accantonamento</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - sistemazione debito scaduto al 31.12.2023 in PCC - conciliazione debito risultante nella procedura della contabilità dell'ente con quella risultante dalla PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) - valutazione delle condizioni che determinano l'obbligo di accantonamento - entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo l'amministrazione deve intervenire con lo stanziamento, nella parte corrente del bilancio, dell'accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" - predisposizione della delibera di quantificazione del FGDC anno 2024 	<p>Report sull'attività svolta</p> <p>PESO 3</p>
8	CONTRIBUTI PNRR	<p>Risultato da raggiungere: Considerato che la digitalizzazione della PA rappresenta una delle principali sfide individuate dalle strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza_(PNRR), nell'anno 2023 al fine di migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali, gli uffici hanno presentato domande di adesione ai fondi PNRR. Anche per l'anno 2024 è volontà dell'AC che gli uffici continuino tale attività a favore della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguire l'iter di eventuali affidamenti dei lavori /servizi - In sede di predisposizione del Rendiconto 2023 valutare, per ogni singolo contributo PNRR, la costituzione del vincolo di spesa nell'AA e la destinazione futura - Relazionare l'attività per ogni singola candidatura, per la quale si è ottenuto il contributo PNRR 	<p>Relazione sull'attività svolta</p> <p>PESO 3</p>
9	RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PAGAMENTI	<p>Risultato da raggiungere: L'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 dal comma 858 al comma 862 ha introdotto nuove disposizioni sui pagamenti secondo le quali, a decorrere dal 2021 i Comuni che non hanno rispettato i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non hanno dimostrato la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, hanno dovuto accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. Il termine di pagamento previsto dalla legge (D.Lgs. 231/2002) è di 30 giorni dal ricevimento della fattura.</p> <p>La riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta una delle riforme del PNRR e la cui attuazione è stata rimessa all'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3"), convertito con la Legge n. 41/2023. Su di essa, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le prime indicazioni operative, contenute nella Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1.</p> <p>Nel dettaglio, la circolare è strutturata in tre parti che ricalcano i primi tre commi dell'articolo:</p>	<p>Rispetto delle scadenze citate nella sezione "AZIONI"</p> <p>Relazione dell'attività svolta e documentata</p> <p>PESO 4</p>

- **l'attuazione della riforma PNRR 1.11**, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", Missione 1, componente 1;
- la **valutazione della performance** mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.Lgs. n. 165/2001, di **obiettivi annuali** ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, funzionali al rispetto dei tempi di pagamento oltre che a quelli apicali delle relative strutture;
- il sistema di **monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi** della riforma PNRR 1.11.

Il mancato rispetto comporterà il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota avente un peso non inferiore al 30 per cento».

Azioni:

- a) ciascun Responsabile di Servizio, in qualità di preposto ad Ufficio ordinante, deve garantire il rispetto del termine di pagamento complessivo di 30 gg. (aumentato fino a 60 gg. solo laddove ciò sia giustificato dalla natura del contratto), attraverso il rispetto dei tempi intermedi assegnati ed indicati nelle suddette misure organizzative.
- b) il flusso delle fatture elettroniche dovrà essere ricevuto dall'apposita casella di posta elettronica certificata del Comune di Bornasco e la **protocollazione delle fatture** dovrà avvenire con modalità automatizzate, attraverso il sistema informatico in uso presso l'ente
- c) **l'accettazione delle fatture**, finalizzata a verificare l'esigibilità della spesa e la correttezza amministrativa, contabile e fiscale del documento, dovrà essere eseguita unicamente dal servizio competente **entro 8 giorni dalla protocollazione** evitando la notifica di decorrenza termini;
- d) gli uffici che hanno effettuato l'ordinativo di spesa, una volta ricevute le fatture ed effettuati gli opportuni controlli, emettono il relativo atto di liquidazione **entro 15 giorni dalla protocollazione della fattura**. La procedura viene gestita con modalità informatiche.
- e) l'Ufficio ordinante, sulla base di eventuali criticità rilevate dall'Ufficio Ragioneria, provvede a rimettere l'atto di liquidazione corretto **entro 2 giorni dalla segnalazione**.

per procedere con qualsiasi pagamento, le liquidazioni consegnate all'Ufficio di Ragioneria dovranno essere complete di tutti i documenti obbligatori (**Durc non scaduto – tracciabilità dei flussi finanziari – verifica per i pagamenti superiore ai 5.000 €**).

--	--	--	--